



SENT. 29/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

Il giudice monocratico, cons. Roberto Rizzi, designato ai sensi dell'articolo

141 c.g.c.

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la resa del conto, iscritto al n. 931 del registro di segreteria,
promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Valle
d'Aosta

PREMESSO che

- la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, con le note prot. n. 170
dell'11/5/2021, n. 90 del 1/3/2022 e n. 119 del 6/3/2023, comunicava,
ai sensi dell'art. 140 c.g.c., alla locale Procura regionale il mancato
deposito, fra l'altro, da parte degli Agenti contabili del Comune di
Torgnon dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019,
2020 e 2021;
- la Procura regionale, all'esito degli approfondimenti istruttori di
competenza, accertava che, alla riscossione dei diritti per il rilascio
delle carte d'identità:
 - non erano stati presentati all'amministrazione i conti giudiziali
degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021;

	o e, conseguentemente, risultavano non depositati presso la	
	segreteria della Sezione;	
	o l'agente contabile tenuto alla presentazione dei conti degli	
	esercizi dal 2018 al 2021 era BLANC Michela (cod. fiscale	
	BLNMHL81E41A326Y);	
	– la medesima Procura, conseguentemente, promuoveva il giudizio per	
	la resa degli indicati conti, ai sensi dell'art. 141 c.g.c.;	
	– con decreto 14/2024 del 29/4/2024, questo giudice designato	
	assegnava all'agente contabile il termine perentorio del 1 luglio 2024,	
	per la presentazione all'amministrazione di appartenenza dei conti non	
	ancora presentati e al Comune di Torgnon il termine del 30 settembre	
	2024 per il deposito nella segreteria di questa Sezione dei conti	
	corredati delle pertinenti parificazioni e relazioni degli organi di	
	controllo interno;	
	CONSIDERATO che i conti risultano essere stati depositati, nei termini	
	assegnati, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del	
	contendere;	
	RITENUTO che la forma del provvedimento di definizione del giudizio	
	debba essere la sentenza, avuto riguardo al disposto dell'art. 144 c.g.c. e,	
	comunque, trattandosi di forma più idonea al raggiungimento dello scopo (art.	
	38, comma 2, c.g.c.);	
	RITENUTO altresì, che per l'esito del giudizio, non vi è luogo a pronuncia	
	sulle spese	
	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Valle d'Aosta, in	
	2	

[illegible]